

Appendice 9

**Camera Arbitrale – Statuto e Regolamento
Tariffe e clausole compromissorie della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Mantova**

Sommario

Finalità	Art.	1
Organi	“	2
La Consulta	“	3
Il Consiglio Direttivo	“	4
La Presidenza e la Vicepresidenza	“	5
La Segreteria e i mezzi di funzionamento	“	6
Modifiche statutarie	“	7

Regolamento dei servizi e dei procedimenti

Servizi della Camera Arbitrale	Capo	1
Arbitri - Arbitratori - Periti	“	2
Disposizioni generali sulle procedure arbitrali	“	3
Norme di procedura	“	4
Procedura	“	5
Accettazione - Incompatibilità - Ricusazione	“	6
Istruttoria	“	7
Pronuncia	“	8
Comunicazione della pronuncia	“	9
Norme generali	“	10
Conciliazione	“	11

ALLEGATO A - Spese di procedimento

**ALLEGATO B - Le clausole compromissorie
predisposte dalla Camera arbitrale
della Provincia di Mantova**

ALLEGATO C - Regole per la conciliazione

**ALLEGATO D - Norme di comportamento per i
conciliatori**

ALLEGATO E - Tariffe

Il presente Statuto e Regolamento è stato adottato con deliberazioni n. 208 del 10/7/1990, n. 134 del 28/5/1991 e n. 2 del 28/04/2003. Approvazione ministeriale n. 278565 del 30/10/1991.

STATUTO

ART. 1 - Finalità

È istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova e sotto l'egida della stessa una Camera Arbitrale, senza scopo di lucro, con le seguenti finalità:

a) organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di perizia contrattuale e di conciliazione delle controversie, sia di natura nazionale che internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;

b) diffondere la conoscenza e l'uso dell'arbitrato, studiare i problemi teorici, tecnici e pratici dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale;

c) prendere contatti, collaborare e convenire accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, e con enti pubblici, organizzazioni ed associazioni interessati all'arbitrato o ai problemi connessi, onde promuovere iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie;

d) fare quanto ritenuto opportuno e necessario per il miglioramento delle relazioni economiche attraverso la definizione dei rapporti controversi mediante componimenti amichevoli. I servizi della Camera Arbitrale possono essere richiesti da chiunque;

e) promuovere ogni iniziativa utile in tema di proposte e approfondimento delle problematiche relative alle finalità della Camera arbitrale.

ART. 2 - Organi

Sono organi della Camera Arbitrale:

- La Consulta;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

ART. 3 - La Consulta

La Consulta è composta dal Presidente della Camera Arbitrale e dai rappresentanti delle associazioni rappresentative di categorie economiche, degli ordini e collegi di professionisti della provincia di Mantova, che invitati dalla Giunta della Camera di Commercio vi aderiscano.

Ciascuna associazione, ordine, collegio e sindacato indicherà un proprio rappresentante e un sostituto con funzioni non delegabili.

La Consulta è convocata dal Presidente una volta all'anno, entro il 31 ottobre, per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle persone designabili a comporre il Consiglio Direttivo, e in ogni altra occasione dal medesimo ritenuta opportuna.

La Consulta dovrà essere convocata quando ne faccia richiesta il quinto dei suoi componenti con la precisazione dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno quindici giorni prima, a mezzo di comunicazione per raccomandata.

La Consulta è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. Ogni componente ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega.

La Consulta:

- predispone ed aggiorna l'elenco dei designandi a comporre il Consiglio Direttivo in numero non inferiore a trenta, con persone di provata esperienza e competenza, particolarmente in campo giuridico e commerciale o tecnico;

– esprime il parere sulle proposte di modifica dello Statuto e Regolamento.

ART. 4 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-presidente della Camera Arbitrale e da nove membri nominati dalla Giunta Camerale tra le persone indicate negli elenchi predisposti dalla Consulta. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, purché ancora presenti al tempo della riconferma nell'elenco predisposto dalla Consulta.

La Giunta Camerale provvede alla reintegrazione del Consiglio Direttivo in conseguenza di dimissione, di decadenza e di decesso. Il membro che non partecipa a due sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione dello stesso Consiglio Direttivo, il quale provvede a sostituirlo.

Il Consiglio Direttivo è convocato di iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento dal Vice Presidente, ed in caso di impedimento di ambedue dal suo membro più anziano di nomina; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età; esso deve inoltre essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria della richiesta scritta firmata almeno da tre membri del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente ed in caso di impedimento di ambedue dal membro più anziano di nomina e, in caso di uguale anzianità tra vari membri, da quello di essi più anziano di età.

Il Consiglio direttivo dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'Art. 1 e in particolare cura la formazione di elenchi di arbitri scelti tra persone di particolare e provata esperienza nelle materie oggetto di arbitrato; provvede alla designazione degli arbitri alla quale non abbiano provveduto le parti, scegliendoli nell'indicato elenco, fatto salvo il caso eccezionale di nomina al di fuori

dell'elenco per rispondere a particolari esigenze di competenza o di tutela dell'interesse di una delle parti; redige pareri in ordine al regolamento del servizio di conciliazione, vigila sul rispetto dello stesso da parte dei conciliatori e applica nei loro confronti le norme di comportamento; forma ed aggiorna periodicamente l'elenco dei conciliatori e collabora con il Responsabile della segreteria per assicurare la migliore qualità del servizio; propone alla Giunta Camera le modifiche dello Statuto, del Regolamento, dei diritti di segreteria e delle tariffe degli emolumenti per gli arbitri; elabora le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla Giunta Camerale ed esprime il parere sulle modifiche di diretta iniziativa della Giunta medesima.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri e il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza, del Vice-Presidente.

ART. 5 - *La Presidenza e la Vicepresidenza*

La Presidenza e la rappresentanza legale della Camera Arbitrale compete di diritto al Presidente pro tempore della Camera di Commercio, o ad un membro della Giunta Camerale nominato dalla stessa Giunta in caso di dichiarata indisponibilità del Presidente della Camera di Commercio ad assumere le funzioni.

Il Vice-Presidente è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio tra persone di provata esperienza particolarmente in campo giuridico, tecnico e/o commerciale.

ART. 6 - *La Segreteria e i mezzi di funzionamento*

La Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova nomina, su proposta del Segretario Generale, un proprio funzionario all'incarico di Segretario della Camera Arbitrale, del Consiglio Direttivo e della Consulta.

Il Segretario dà esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo e della Consulta, redige i verbali delle sedute, ha la direzione

del personale camerale addetto alla Camera Arbitrale, è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo del funzionamento dei servizi della Camera Arbitrale.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.

ART. 7 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio con deliberazione da assoggettare all'approvazione del Ministero. Sulle proposte di modifica sarà sentito il parere della Consulta e del Consiglio Direttivo. Ogni modifica avrà validità soltanto dopo due mesi dalla relativa deliberazione. In ogni caso le modificazioni dello Statuto non potranno influire sulle procedure arbitrali in corso.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI

CAPO 1°

Servizi della Camera Arbitrale

Art. 1) - La Camera Arbitrale istituita presso 1a Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova presta tutti i servizi:

- di arbitrato rituale
- di arbitrato irrituale o libero
- di arbitraggio
- di perizia contrattuale
- di conciliazione.

Il servizio di «arbitrato» consiste nel designare uno o più arbitri per la risoluzione di controversie e prevede alternativamente due tipi di arbitrato:

- «arbitrato rituale» - e cioè un procedimento che consenta la decisione di controversie in forma di lodo vincolante tra le parti che può acquistare efficacia di sentenza a norma della legge processuale;

– «arbitrato irrituale o libero» - e cioè un procedimento finalizzato ad una decisione avente tra le parti valore di contratto.

Il servizio di «arbitraggio» consiste nel designare uno o più arbitratori al fine di determinare il contenuto di un elemento contrattuale.

Il servizio di «perizia contrattuale» consiste nel designare uno o più periti incaricati di formulare un apprezzamento tecnico (constatazione o accertamento di fatto) determinante per la interpretazione o l'attuazione di un rapporto tra di esse intercorrente.

Il servizio di «conciliazione» consiste nel designare uno o più conciliatori cui è rimessa la promozione di una proposta di accordo che può essere fatto proprio dalle parti stesse.

Art. 2) - Allorché nel presente regolamento si legge semplicemente «arbitrato» o «arbitro» ci si riferisce all'arbitrato irrituale affidato ad arbitro unico.

Art. 3) - Si fa luogo ad uno dei procedimenti predetti quando esista tra le parti convenzione scritta che li preveda ovvero quando anche in difetto di tale convenzione tra le parti ne facciano concorde richiesta scritta alla Camera Arbitrale.

CAPO 2°

Arbitri - Arbitratori - Periti

Art. 4) - Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale provvede alla compilazione tenuta ed aggiornamento secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti dallo stesso Consiglio Direttivo di elenchi di persone particolarmente esperte in materie giuridiche economiche e tecniche in genere e note per doti di probità imparzialità, competenza ed esperienza. Tali elenchi saranno suddivisi per settori di specializzazione nelle diverse materie.

Art. 5) - Per la scelta degli arbitri e la relativa formazione degli elenchi il Consiglio Direttivo curerà di ottenere dagli Ordini e Collegi professionali i nominativi dei professionisti interessati.

Art. 6) - Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo può invitare persone di specifica competenza ad essere incluse nell'elenco di cui sopra.

Art. 7) - In casi eccezionali per la particolare specialità della materia o per gravi ragioni di opportunità, il Consiglio Direttivo potrà nominare arbitri per singole controversie persone non iscritte negli elenchi, purché note per doti di probità, imparzialità, competenza ed esperienza. In tali casi la nomina dovrà essere deliberata con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 8) - Le norme relative agli arbitri, di cui ai seguenti articoli, si applicano anche agli arbitratori e ai periti. Parimenti le norme relative al Presidente del Collegio Arbitrale si applicano anche all'arbitro unico.

Art. 9) - In qualsiasi momento gli arbitri, arbitratori e periti possono essere cancellati dall'elenco, su deliberazione riservata, motivata ed insindacabile del Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

CAPO 3°

Disposizioni generali sulle procedure arbitrali

Art. 10) - Tutti i procedimenti saranno condotti secondo criteri di concentrazione, economicità e celerità, nel rispetto del diritto del contraddittorio.

Art. 11) - Il principio della riservatezza vincola tutti coloro che, comunque, e a qualsiasi titolo, operino nell'ambito della Camera Arbitrale e in ogni stato e fase del procedimento.

Art. 12) - Salvo contraria volontà delle parti o peculiari esigenze delle controversie verrà designato un solo arbitro.

Art. 13) - In difetto di diversa disposizione dell'arbitro, la sede arbitrale è presso gli uffici della Camera di Commercio di Mantova. Ad ogni riunione potranno partecipare le parti di persona e/o a mezzo dei loro rappresentanti o difensori. Le riunioni non sono pubbliche. Di ogni riunione verrà steso il

relativo verbale sottoscritto dall'arbitro, dalle parti e/o loro rappresentanti o difensori se presenti.

CAPO 4°

Norme di procedura

Art. 14) - La parte che intende promuovere uno dei procedimenti di cui all'art. 1 rivolge domanda scritta alla Camera Arbitrale, preferibilmente mediante formulario predisposto dalla Camera stessa, dandone avviso per raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra parte, salvo che la domanda sia proposta congiuntamente con la controparte.

Art. 15) - La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione del nome, del cognome e del domicilio delle parti (o, se persone giuridiche, l'indicazione del loro tipo, della sede e dei legali rappresentanti) nonché degli eventuali difensori;
- b) l'indicazione del tipo di procedimento che si intende iniziare con la specificazione del numero di arbitri previsto e con la possibile concorde designazione dell'arbitro scelto negli elenchi della Camera Arbitrale, nonché con la eventuale nomina dell'arbitro di fiducia della parte;
- c) l'indicazione dell'eventuale preesistente convenzione o clausola arbitrale (di cui dovrà essere allegata copia unitamente ad altra eventuale documentazione) e/o l'invito alla controparte ad aderire al procedimento richiesto;
- d) la determinazione del contenuto della decisione o del provvedimento richiesto, con previa sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda e con specificazione dei quesiti da sottoporre a pronuncia;
- e) la sottoscrizione della/e parte/i istante/i.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito di una somma a titolo di copertura dei diritti di segreteria e delle spese di arbitrato. Per queste l'entità del deposito sarà del 50% del minimo previsto nelle tariffe predisposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 16) - Il ricorso delle parti ad uno dei servizi arbitrali comporta automatica accettazione dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale nonché della pronuncia che sarà assunta, con pieno esonero da ogni responsabilità per la Camera stessa.

CAPO 5° **Procedura**

Art. 17) - L'Ufficio di Segreteria della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d'ordine per anno, e annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda di cui all'art. 15. Qualora la domanda appaia incompleta invita immediatamente la parte ricorrente a regolarizzarla. Con lettera raccomandata, entro i successivi 20 (venti) giorni dal termine di completamento della domanda, il Segretario trasmette copia della domanda ricevuta e dei relativi allegati alla controparte o alle controparti, invitandole a procedere nel termine di 20 (venti) giorni, alla nomina del loro eventuale arbitro, alla formulazione dei rispettivi quesiti ed al deposito della somma necessaria per le spese arbitrali, in misura pari a quella versata dalla parte istante e dei relativi allegati.

Art. 18) - Il Segretario della Camera Arbitrale, non appena in possesso delle comunicazioni di entrambe le parti ed adempite le formalità di cui agli articoli precedenti, dà comunicazione della designazione degli arbitri alle parti e invita gli arbitri designati a procedere, entro 20 (venti) giorni, alla eventuale designazione del terzo arbitro; ricevuta la designazione, ne dà comunicazione al terzo arbitro e lo invita a convocare prontamente il Collegio. Se gli arbitri designati dalle parti non si accordano sulla nomina del terzo arbitro, ovvero se le parti hanno deferito la controversia ad un arbitro unico, ma non si siano accordate sulla nomina di esso, il Segretario della Camera Arbitrale trasmette sollecitamente il fascicolo dell'arbitrato al Presidente della Camera stessa perché convochi per la nomina il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo sentite le parti o gli arbitri nominati da queste, provvede nella stessa seduta alla nomina del terzo arbitro o dell'arbitro unico. Ove una parte che abbia sottoscritto una

clausola compromissoria od un compromesso richiamante la competenza della Camera Arbitrale non provveda alla nomina del proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'avviso di richiesta di arbitrato, di cui all'art. 15, vi provvede, come innanzi detto, il Consiglio Direttivo, quale mandatario designato nella convenzione arbitrale richiamante il presente Regolamento. Delle nomine di cui al presente articolo il Segretario dà notizia entro 7 (sette) giorni dalla data di assunzione del provvedimento del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata alle parti, all'arbitro (o agli arbitri), con l'invito agli arbitri a procedere alla nomina del terzo arbitro. L'arbitro unico ovvero il terzo arbitro, ricevuta la comunicazione di nomina ed espressa l'accettazione, fissa la prima riunione alla quale invita anche le parti.

Art. 19) - Ove le parti non abbiano già raggiunto un particolare accordo in proposito il procedimento si svolgerà secondo le regole seguenti: le parti debbono comparire personalmente o per mezzo di mandatario munito di delega scritta. In tale riunione gli arbitri sottoscrivono la dichiarazione di accettazione della nomina, previa verifica della regolarità della costituzione del Collegio Arbitrale, e le parti sottoscrivono l'atto di compromesso il quale, redatto su formulario predisposto dalla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'art. 15, i nomi dell'arbitro unico o degli arbitri costituenti il collegio arbitrale. Il Segretario della Camera Arbitrale annota, sul registro di cui all'art. 17, la data della prima seduta degli arbitri e il fatto dell'avvenuta accettazione dell'incarico da parte degli stessi.

CAPO 6°

Accettazione - Incompatibilità - Ricusazione

Art. 20) - Il Consiglio Direttivo non può nominare arbitri coloro che abbiano interesse nell'affare di cui è controversia, ovvero abbiano rapporti di parentela o di affinità sino al quarto grado o di dipendenza con una delle parti o motivi personali o professionali di incompatibilità ovvero i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 21) - Sulla eventuale ricusazione dell'arbitro si pronuncerà l'Autorità Giudiziaria competente come per legge. Nell'accettare l'incarico l'arbitro assume solenne impegno di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli. Accettato il mandato l'arbitro non può rinunciarvi se non per gravi e giustificati motivi.

Art. 22) - Le eventuali dimissioni devono in ogni caso essere presentate al Consiglio Direttivo. La sostituzione dell'arbitro che per qualunque motivo venisse a mancare nel corso dell'arbitrato dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla domanda della parte interessata e a cura della parte designante se si tratta di arbitro designato da una delle parti ovvero a cura dei due arbitri di parte se si tratta del terzo arbitro ovvero a cura del Consiglio Direttivo se di nomina dello stesso o quando il designante o gli arbitri di parte non vi provvedano.

CAPO 7°

Istruttoria

Art. 23) - L'arbitro deve svolgere la sua attività in modo da ottenere il più leale svolgimento del procedimento e la sua più sollecita conclusione. Egli tenta la conciliazione tra le parti applicando ove questa riesca la procedura di cui al successivo art. 25.

Art. 24) - Lo svolgimento dell'arbitrato rituale è regolato dal disposto degli artt. 806 e segg. del c.p.c. Per l'arbitrato irrituale valgono per l'opposto, le regole che seguono: salvo diversa concorde richiesta delle parti o disposizione inderogabile di legge l'arbitro è libero di fissare la procedura che ritenga più

conveniente convocando le parti e/o i loro rappresentanti e difensori e disponendo secondo il suo prudente giudizio le prove proposte dalle parti, potrà egli stesso indicare i mezzi di prova che ritiene più idonei a miglior istruttoria; potrà nominare consulenti tecnici, commettendo loro relazioni e perizie, e chiedere per iscritto informazioni a Enti Pubblici. In ogni caso l'arbitro dovrà, prima della decisione, concedere alle parti un termine per presentare almeno una memoria conclusiva e, se richiesto, convocarle per ascoltarle di persona in contraddittorio.

Art. 25) - Nel caso in cui nel corso dell'arbitrato le parti raggiungano la conciliazione, l'arbitro ne dà atto nel verbale dopo che le parti stesse abbiano sottoscritto l'accordo transattivo con la rinuncia a proseguire negli atti del procedimento.

Art. 26) - In ogni caso, a seguito dell'accordo di conciliazione, l'arbitro o il Collegio Arbitrale liquida il compenso arbitrale e la somma da versare da ciascuna delle parti per diritti di segreteria della Camera Arbitrale, fissandone il termine per il pagamento e dandone comunicazione alla segreteria della Camera.

CAPO 8°

Pronuncia

Art. 27) - Salvo diverso accordo delle parti, l'arbitro unico o il Collegio Arbitrale deve emettere la propria pronuncia entro 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione di cui all'art. 19.

Art. 28) - Quando si tratta di questioni particolarmente complesse o che richiedono particolari indagini probatori e, ovvero nel caso di giustificato impedimento del Collegio, tale termine può essere prorogato, a richiesta dell'arbitro o del Presidente del Collegio Arbitrale, dal Presidente della Camera Arbitrale. La proroga non può superare i 90 (novanta) giorni e non può essere concessa più di due volte, salva diversa, concorde, volontà delle parti. Salvo diverso accordo scritto fra le parti, o norma inderogabile di legge, l'arbitro pronuncia sempre secondo equità. La decisione arbitrale viene assunta senza la presenza delle parti e resa per iscritto con sintetica

motivazione che indichi le richieste delle parti, lo svolgimento del procedimento e le ragioni che stanno a fondamento della pronuncia. In caso di pluralità di arbitri, gli stessi possono deliberare a maggioranza. Gli arbitri, con la decisione, liquidano le spese dell'arbitrato, comprese quelle di difesa delle parti nonché gli onorari loro dovuti, che saranno in misura uguale per ciascun arbitro, salva maggiore attribuzione all'arbitro estensore della decisione

e/o a quell'arbitro cui il Collegio avesse delegato particolare attività. Liquidano altresì il compenso per gli eventuali coadiutori tecnici secondo le rispettive tariffe professionali e la somma dovuta a titolo di diritti di segreteria della Camera Arbitrale. Gli arbitri determinano altresì nella decisione, in relazione ai principi della soccombenza e/o dell'equità, a quale parte incomba l'onere delle spese dell'arbitrato (sempre salva la solidarietà nell'obbligo) e/o in quale proporzione fra di esse, fissando il termine per i relativi pagamenti.

CAPO 9°

Comunicazione della pronuncia

Art. 29) - L'arbitro, dopo la sottoscrizione della decisione ne deposita un originale presso la segreteria della Camera Arbitrale e cura la contemporanea spedizione a mezzo posta in piego raccomandato a.r. di altri originali, uno per ciascuna delle parti .

CAPO 10°

Norme generali

Art. 30) - Negli arbitrati rituali gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità. Per quanto non previsto o non diversamente disposto nel presente Capo e nei Capi precedenti valgono le disposizioni dei Capi III, IV e V del titolo VIII del Cod. Proc. Civ.

Art. 31) - Negli arbitrati irrituali gli arbitri sono dispensati da formalità di procedimento che non siano quelle del presente

Regolamento e statuiscono secondo equità con decisione scritta.

Art. 32) - Negli arbitraggi gli arbitratori salvo diversa statuizione delle parti decidono secondo equità e tenendo presenti i criteri obiettivi e di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio. Gli arbitratori sono dispensati da formalità di procedimento che non siano quelle del presente Regolamento.

Art. 33) - Nelle perizie contrattuali si applicano, ove compatibili, le norme procedurali del presente Regolamento.

CAPO 11°

Conciliazione

Art. 34) - Se tra due o più parti sorge una contestazione, ciascuna di esse può rivolgere alla Camera Arbitrale domanda scritta perché interponga i suoi buoni uffici per una conciliazione. La procedura di conciliazione si svolge secondo le regole, le norme di comportamento e le tariffe di cui agli allegati C,D ed E del presente regolamento.

Art. 35) - (Abrogato)

CAPO 12°

Art. 36) - La parte che non dia esecuzione alla pronuncia arbitrale non potrà più ricorrere in seguito alle procedure previste dal presente Statuto.

ALLEGATO A

SPESE DI PROCEDIMENTO

1. DIRITTI DI REGISTRAZIONE

Tutte le parti nei procedimenti di arbitrato instaurati avanti la Camera Arbitrale di Mantova devono depositare in Segreteria l'importo corrispondente ai diritti di registrazione di cui alla sottoindicata tariffa.

In mancanza di tale deposito la richiesta di conciliazione o la domanda di arbitrato non verrà accolta. Nei procedimenti di arbitrato se la parte convenuta non deposita l'importo corrispondente ai diritti di registrazione, tale versamento può essere effettuato dall'attore.

2. DEPOSITI PER LE SPESE DI PROCEDIMENTO

- a) (abrogato).
- b) Nei procedimenti di arbitrato la Segreteria, nell'informare le parti dell'avvenuta nomina dell'arbitro, indica anche, sulla base della sottoindicata tariffa, la somma da depositare per le spese amministrative e per gli onorari dell'arbitro, tenendo conto del valore della lite.
- c) Nei procedimenti di arbitrato, se le domande dei convenuti provocano un aumento del valore della lite, la Segreteria nell'informare le parti dell'avvenuta nomina dell'arbitro indica la somma per spese di procedimento corrispondenti al nuovo valore.
- d) I depositi devono essere versati in parti uguali dalle parti. Tuttavia ciascuna delle parti potrà effettuare il versamento dell'intero deposito.

3. ONORARIO DELL'ARBITRO

L'onorario dell'arbitro è liquidato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale sulla base della sottoindicata tariffa.

4. (abrogato)

5. COLLEGIO ARBITRALE

L'ammontare degli onorari per un arbitro è moltiplicato per il numero degli arbitri nella misura di cui alle tariffe per i servizi della Camera Arbitrale.

6. DEPOSITI COMPLEMENTARI

Nei procedimenti di arbitrato il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale può deliberare di richiedere alle parti, in caso di controversie che prevedibilmente richiedano un impegno di tempo eccezionalmente elevato, depositi complementari sia per le spese amministrative sia per gli onorari dell'arbitro.

7. VALORE INDETERMINATO DELLA LITE

- a) Nei procedimenti di conciliazione, in caso di valore indeterminato della lite le parti devono depositare inizialmente la somma di L. 1.000.000 per le sole spese amministrative.
- b) Nei procedimenti arbitrali, in caso di valore indeterminato della lite le parti devono depositare inizialmente la somma di L. 2.500.000 per le spese amministrative e per l'onorario dell'arbitro unico, o la somma di L. 5.000.000 per le spese amministrative e per l'onorario del collegio arbitrale.

La Segreteria provvederà ad indicare alle parti gli opportuni depositi integrativi quando il valore della lite si renda determinabile nel corso del procedimento.

8 . ANTICIPATA ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO

Se il procedimento arbitrale si estingue prima dell'emissione del lodo, alla liquidazione delle spese di procedimento provvede il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.

TARIFFE PER I SERVIZI DELLA CAMERA ARBITRALE

ONORARIO PER ARBITRO UNICO

Valore della controversia determinato sulla base dei quesiti formulati dalle parti:

Sino a	€ 5.164,57	(L. 10.000.000)	4,00%
per il di più sino a	€ 10.329,13	(L. 20.000.000)	3,50%
per il di più sino a	€ 25.822,84	(L. 50.000.000)	2,80%
per il di più sino a	€ 51.645,69	(L. 100.000.000)	2,30%
per il di più sino a	€ 103.291,38	(L. 200.000.000)	2,00%
per il di più sino a	€ 258.228,44	(L. 500.000.000)	1,50%
oltre	€ 258.228,44	(L. 500.000.000)	1,00%
onorario minimo	€ 51,64	(L. 100.000)	

- ✍ Coadiutori tecnici degli arbitri secondo rispettive tariffe professionali o analoghe.
- ✍ Spese a pié di lista.
- ✍ Viaggi in automobile propria rimborso chilometrico pari a 1/5 del prezzo della benzina.
- ✍ Diarie come segue: ogni arbitro o arbitratore o perito avrà diritto al rimborso spese anticipate e documentate, nonché in caso di trasferta fuori del Comune di residenza, ad una diaria di L. 60.000 ogni 24 ore (o frazione di 24 ore superiore a 5 ore) trascorse tra l'ora di partenza e l'ora di arrivo da e a casa dell'arbitro: per trasferte inferiori a 5 ore, L. 20.000.
- ✍ In caso di arresto dell'iter del procedimento prima della decisione, l'onorario sarà definito secondo equa frazione dell'onorario che sarebbe stato liquidato in caso di completamento dell'incarico.
- ✍ La definizione dell'onorario tra i limiti massimo e minimo sarà eseguito tenendo conto dell'impegno dovuto alla lunghezza del procedimento e alle difficoltà incontrate.
- ✍ In caso di particolare complessità e di lunghezza oltre la norma è concessa integrazione sul massimo onorario fino all'80% in più.
- ✍ Nel caso in cui il valore della controversia non sia quantificabile, verrà scelto dall'arbitro il più appropriato degli scaglioni suindicati.
- ✍ Acconti per gli arbitri: fissati dal Consiglio Direttivo in relazione all'importanza, alla complessità e al valore

dell'incarico, con temporanea ed equa suddivisione tra le parti.

- ✍ Per due o più arbitri l'onorario è attribuito a ciascuno in ragione dell'85% dell'onorario dell'arbitro unico, salvo maggiore attribuzione all'arbitro estensore della decisione e/o all'arbitro cui il collegio avesse delegato particolari attività.
- ✍ Tassa d'iscrizione: per il servizio L. 50.000 per ciascuna delle parti.
- ✍ Somma a favore della Camera Arbitrale: L. 100.000 per ogni 100 milioni di valore della controversia per frazione.

ALLEGATO B

LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE PREDISPOSTE DALLA CAMERA ARBITRALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

(sono da inserire, come ultime clausole, in ciascun contratto o accordo convenuto tra le parti, al fine di rendere vincolante il ricorso ai procedimenti arbitrali per l'ipotesi dell'insorgenza di contestazioni o controversie).

CLAUSOLA COMPROMISSORIA N. 1

(per l'arbitrato rituale e per l'arbitrato irrituale)

Le parti contraenti si impegnano a sottoporre ogni controversia o divergenza che dovesse tra di esse insorgere in ordine alla interpretazione, e/o esecuzione, e/o risoluzione del presente contratto all'arbitrato libero (a) di un arbitro unico (b) da
Rituale collegio arbitrale
costituirsi e svolgersi secondo le norme della Camera Arbitrale della Provincia di Mantova, che ciascuna parte dichiara di integralmente accettare.

Nota a) - La clausola n. 1 può essere adottata sia per arbitrato rituale che per arbitrato irrituale o libero, sia per arbitro unico che per collegio arbitrale. Ovviamente dovrà essere cancellata l'indicazione che non interessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA N. 2
(per l'arbitraggio)

La determinazione del seguente elemento del presente contratto

viene concordemente rimessa alla indicazione insindacabile di un arbitratore (b) che ciascuna parte rimane impegnata collegio di arbitratore

ad osservare come vincolante e a darvi esecuzione quale espressione di volontà negoziale.

L'arbitratore assolverà il suo compito secondo le norme ed il procedimento della Camera Arbitrale della Provincia di Mantova che le parti sottoscriventi dichiarano di integralmente accettare.

Nota (b) - Cancellare l'indicazione che non interessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA N. 3
(per la perizia contrattuale)

La determinazione dei seguenti apprezzamenti tecnici del presente contratto _____

viene concordemente rimessa alla indicazione insindacabile di un perito (c) che ciascuna parte rimane impegnata ad collegio di periti

osservare come vincolante e a darvi esecuzione come espressione di volontà negoziale.

Il/i perito/i assolverà/anno il suo/loro compito secondo le norme ed il procedimento della Camera Arbitrale della Provincia di

Mantova che le parti sottoscrittenti dichiarano di integralmente accettare.

Nota (c) - Cancellare l'indicazione che non interessa.

CLAUSOLA N. 4
(di conciliazione)

Le parti sottoscrittenti potranno concordemente sottoporre ogni controversia o divergenza che dovesse tra di esse insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto ad un previo tentativo di conciliazione da svolgersi avanti la Camera Arbitrale della Provincia di Mantova secondo le sue norme, che ciascuna parte dichiara di integralmente conoscere.

CLAUSOLE COMPROMISSORIE

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO
RITUALE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di n arbitri(1), da nominarsi in conformità del "Regolamento" della Camera Arbitrale di Mantova, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri. Gli arbitri (l'arbitro unico) decideranno (deciderà) in via rituale secondo diritto /equità(2), nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (art. 816 ss.) .

(1) Precisare se si intende deferire le eventuali controversie ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico.

(2) Precisare se si richiede la decisione secondo diritto o secondo equità, cancellando la parola che non interessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di n arbitri(1), da nominarsi in conformità del “Regolamento” della Camera Arbitrale di Mantova, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri. Gli arbitri (l'arbitro unico) decideranno (deciderà) in via irrituale secondo diritto /equità(2) regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterranno (riterrà) più opportuno. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

(1) Precisare se si intende deferire le eventuali controversie ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico.

(2) Precisare se si richiede la decisione secondo diritto o secondo equità, cancellando la parola che non interessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di n arbitri(1) a norma del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova. Le parti espressamente si obbligano, per quanto riguarda la nomina degli arbitri (o dell'arbitro unico), ad attenersi alle disposizioni degli artt.17-18-19-20-21-22 del predetto Regolamento che dichiarano di conoscere e di accettare unitamente a tutte le altre norme del Regolamento stesso. Gli arbitri decideranno secondo *diritto /equità (2) in via rituale* osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (art. 816 e seguenti).

(1) Precisare se si intende deferire le eventuali controversie ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico.

(2) Precisare se si richiede la decisione secondo diritto o secondo equità, cancellando la parola che non interessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di n arbitri (1) a norma del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova. Le parti espressamente si obbligano, per quanto riguarda la nomina degli arbitri (o dell'arbitro unico), ad attenersi alle disposizioni degli artt.17-18-19-20-21-22 del predetto Regolamento che dichiarano di conoscere e di accettare unitamente a tutte le altre norme del Regolamento stesso. Gli arbitri decideranno secondo *diritto /equità*(2) regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno. La loro decisione viene sin d'ora riconosciuta dalle parti sottoscritte quale manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

(1) Precisare se si intende deferire le eventuali controversie ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico.

(2) Precisare se si richiede la decisione secondo diritto o secondo equità, cancellando la parola che non interessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA SOCIETARIA PER ARBITRATO RITUALE

Le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, in relazione ad interessi riconosciuti a favore di questi ultimi non nella loro qualità di soci, bensì come singoli, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connessi all'interpretazione e all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di n arbitri(1), secondo il "Regolamento" della Camera Arbitrale di Mantova. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare il suddetto Regolamento, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale, secondo diritto /equità (2).

(1) Precisare se si intende deferire le eventuali controversie ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico.

(2) Precisare se si richiede la decisione secondo diritto o secondo equità, cancellando la parola che non interessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA SOCIETARIA PER ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, in relazione ad interessi riconosciuti a favore di questi ultimi non nella loro qualità di soci, bensì come singoli, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connessi all'interpretazione e all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di n arbitri(1), secondo il "Regolamento" della Camera Arbitrale di Mantova. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare il suddetto Regolamento, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via irrituale, secondo diritto/equità(2). Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

(1) Precisare se si intende deferire le eventuali controversie ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico.

(2) Precisare se si richiede la decisione secondo diritto o secondo equità, cancellando la parola che non interessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA SOCIETARIA PER ARBITRATO RITUALE

Le controversie che potessero insorgere, tra la società e i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, in relazione ad interessi dei soci non come tali ma come singoli, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connessi all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di n arbitri(1), secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente approvare tale Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale, secondo *diritto /equità*(2). La

decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal codice di procedura civile.

(1) Precisare se si intende deferire le eventuali controversie ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico.

(2) Precisare se si richiede la decisione secondo diritto o secondo equità, cancellando la parola che non interessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA SOCIETARIA PER ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie che potessero insorgere, tra la società e i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, in relazione ad interessi dei soci non come tali ma come singoli, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connessi all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di n arbitri(1), secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente approvare tale Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via irrituale, secondo *diritto /equità* (2). La decisione degli arbitri viene sin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

(1) Precisare se si intende deferire le eventuali controversie ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico.

(2) Precisare se si richiede la decisione secondo diritto o secondo equità, cancellando la parola che non interessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRALE IN MATERIA CONTRATTUALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione (ivi compresi tempi e modi di applicazione) e risoluzione del presente contratto saranno deferite alla decisione di arbitri da nominarsi in applicazione degli artt. 810 e seguenti del Codice di procedura civile, i quali decideranno in forma *rituale* /*irrituale*(1) secondo *diritto* /*equità*(1) nelle forme previste dalla legge. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri.

(1) Cancellare la parola che non interessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRALE (RITUALE O IRRITUALE) IN MATERIA SOCIETARIA

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio oppure tra gli stessi soci (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto sono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Consiglio Direttivo della Camera

Arbitrale di Mantova. Gli arbitri decideranno il lodo entro giorni dalla loro costituzione in collegio e con rispetto del Codice di procedura civile (artt. 816 e seguenti). Nel caso di arbitrato irrituale l'ultimo capoverso verrà così stilato: gli arbitri decideranno in via irrituale e quindi come amichevoli compositori secondo equità. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alle decisioni degli arbitri che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà contrattuale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRAGGIO

Le parti sottoscritte convengono di demandare ad un terzo, in veste di arbitratore, la determinazione del seguente elemento contrattuale.(1).

Il terzo arbitratore procederà con equo apprezzamento a tale determinazione. Per quanto riguarda la designazione dell'arbitratore, che potrà essere unico o formato da un Collegio in numero dispari, le parti espressamente si obbligano ad attenersi alle disposizioni degli artt. 17-18-19-20-21-22 del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova che dichiarano di conoscere e di accettare unitamente a tutte le altre norme del

Regolamento stesso. La determinazione della prestazione ad opera del terzo arbitratore sarà accettata dalle parti sottoscritte come obbligatoria e vincolante ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile.

(1) Precisare l'elemento del contratto la cui determinazione si affida all'arbitratore (entità di una prestazione, modalità di adempimento, ecc.).

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER PERIZIA CONTRATTUALE

Le parti sottoscritte convengono di demandare a n periti (1), l'accertamento e/o la valutazione qualitativa e/o quantitativa dello stato dei luoghi, della consistenza, qualità, condizione di beni (o di cose) riguardanti il presente contratto (2).

Per quanto riguarda la designazione dei periti, le parti espressamente si obbligano ad attenersi alle disposizioni degli artt. 17-18-19-20-21-22 del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova che dichiarano di conoscere e di accettare unitamente a tutte le altre norme del Regolamento stesso.

Le parti si impegnano sin d'ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente pattuito.

(1) Precisare se si intende rimettere l'accertamento ad un solo perito o a più periti: in questa seconda ipotesi il numero dei periti deve essere dispari.

(2) Specificare l'oggetto dell'accertamento e/o della valutazione.

ALLEGATO C

REGOLE PER LA CONCILIAZIONE

1) SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

2) AVVIO

Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria.

La Segreteria informa l'altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la parte che ha depositato la domanda, può ritirarla.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

Se, al contrario, quest'ultima comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.

È altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale.

Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste.

3) IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.

Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale; solo in casi eccezionali può essere individuato al di fuori della stessa.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista.

In controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un

coadiutore del conciliatore, con il consenso scritto delle parti, e senza aggravio di spese per le medesime.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore individuato.

Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente regolamento.

Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

4) LA SEGRETERIA

I funzionari che operano presso la Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia, e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione. La Segreteria contatta l'altra parte per verificarne la disponibilità a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte;
- c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

5) L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede camerale scelta dalle parti.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria.

In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria

individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione e, di norma, un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

6) ESITO DELL'INCONTRO

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell'esito dell'incontro. Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

7) RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato, e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

8) CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art. 10, c.1, L. n°192/98), si applica la seguente disposizione, che

opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti:

- in caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell'adesione dall'altra parte entro **30 giorni** dal deposito della domanda di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione

9) **TARIFFE** (vedi allegato E)

ALLEGATO D

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI

ispirate al codice deontologico approvato dall'UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
2. Il conciliatore deve comunicare¹⁰³ qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza¹⁰⁴ e imparzialità¹⁰⁵ o

¹⁰³ Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità¹⁰⁶. Il conciliatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

3. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 - il ruolo del conciliatore e delle parti;
 - gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.
4. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
5. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
6. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

¹⁰⁴ **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame *oggettivo* (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.

¹⁰⁵ **Imparzialità** indica un'attitudine *soggettiva* del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

¹⁰⁶ **Neutralità** si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

ALLEGATO E

Le presenti tariffe sono adottate in via sperimentale.

Le presenti tariffe sono comprensive di IVA.

Il valore della lite è, di norma, quello indicato nella Domanda di Conciliazione

Nel caso in cui tale valore sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, la Segreteria individua la tariffa da applicare.

Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte.

Spese di Avvio
€30
<p>Le Spese di Avvio sono versate dalla parte al momento del deposito della domanda di conciliazione. L'altra parte le verserà prima dell'incontro di conciliazione.</p> <p>Le spese di avvio non sono dovute nei seguenti casi: quando una delle parti della controversia è un consumatore; quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge; quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.</p>

Spese di Conciliazione	
Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
fino a euro 500	€20
da euro 501 a euro 1.000	€40
da euro 1.001 a euro 5.000	€100
da euro 5.001 a euro 10.000	€200
da euro 10.001 a euro 25.000	€300
da euro 25.001 a euro 50.000	€500
da euro 50.001 a euro 250.000	€1.000
da euro 250.001 a euro 500.000	€2.000
da euro 500.001 a euro 2.500.000	€4.000
oltre euro 2.500.001	€6.000
<p>Le Spese di Conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del conciliatore, e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal n. di incontri svolti.</p>	

